

**COMUNE DI Crespina Lorenzana  
(PROVINCIA DI PISA)**

**VERBALE N. 87 DEL 28.07.2021**

**OGGETTO: PARERE DEL REVISORE SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE  
AVENTE PER OGGETTO: "ARTT. 175 E 193 D.LGS. 267/2000 VARIAZIONE DI ASSESTAMENTO  
GENERALE E SALVAGUARDIA DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO – BILANCIO DI PREVISIONE 2021/2023"  
IL REVISORE DEI CONTI**

Il sottoscritto Dott. Barbieri Gianluca, Revisore Unico di questo Comune ha ricevuto in data 22 luglio 2021 la bozza di deliberazione consiliare avente per oggetto "Artt. 175 e 193 D.Lgs. 267/2000 Variazione di assestamento generale e salvaguardia degli equilibri di Bilancio – Bilancio di previsione 2021-2023", corredata dai seguenti elaborati allegati alla variazione di assestamento:

- a) Variazioni di Bilancio anno 2021;
- b) Variazioni di PEG anno 2021;
- c) Relazione sulla salvaguardia degli equilibri di bilancio 2021 e di assestamento generale;
- d) Attestazione di insussistenza di debiti fuori bilancio alla data del 30.06.2021 rilasciata dai responsabili di Area;
- e) Quadro di controllo degli equilibri post variazione;
- f) Prospetto di calcolo del FCDE.

**PREMESSO CHE**

. il Documento Unico di Programmazione (Dup 2021-2023) è stato approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 38 in data 26.11.2020 e la relativa nota di aggiornamento è stata approvata dal Consiglio Comunale con deliberazione N. 2 del 21.01.2021, il Bilancio di previsione finanziario 2021/2023 è stato approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 11 in data 21.01.2021;

. dopo l'approvazione del bilancio di previsione il Consiglio Comunale ha approvato le seguenti variazioni di bilancio:

- delibera n. 31 del 25/05/2021;
- delibera n. 39 del 11/06/2021;
- delibera n. 44 del 29/06/2021.

. dopo l'approvazione del bilancio di previsione sono stati adottati i seguenti atti deliberativi della Giunta Comunale, ai sensi dell'art. 176 del TUEL e del punto 8.12) del principio contabile applicato n. 4.2 al D.Lgs 118/2011:

- delibera n. 15 del 25/02/2021
- delibera n. 30 del 20/04/2021
- delibera n. 34 del 25/05/2021
- delibera n. 49 del 29/06/2021

. la Giunta ha altresì effettuato variazioni di sua competenza ai sensi dell'art.175 TUEL. comma 5 bis lettera d) riguardanti variazioni alle dotazioni di cassa con i seguenti atti:

- delibera n. 7 del 28/01/2021;
- delibera n. 28 del 16/04/2021;

. la Giunta, con deliberazione n. 7 del 28/01/2021, ha approvato l'adeguamento dello stanziamento dei residui presunti al 31.12.2020 iscritti in bilancio di previsione 2021-2023 nonché delle correlate previsioni di cassa, compreso il fondo iniziale di cassa, nel rispetto di quanto precisato dalla Commissione Arconet al punto 1.a) del resoconto della riunione del 22.02.2017;

. la Giunta, con deliberazione n. 21 del 16/03/2021, ha inoltre approvato, ai sensi dell'art. 228, comma 3, TUEL, le variazioni conseguenti alle risultanze delle operazioni di riaccertamento ordinario dei residui ai fini

della formazione del conto di bilancio 2020, al fine di consentire la reimputazione degli impegni e degli accertamenti non esigibili alla data del 31 dicembre 2020 ed il correlato adeguamento del fondo pluriennale vincolato.

. i Responsabili della Spesa hanno approvato le seguenti variazioni di bilancio, che sono di loro competenza ai sensi dell'art. 175, comma 5-*quater*, T.U.E.L.:

- Determinazione del responsabile dell'Area 1 – Servizi al Cittadino n. 250 del 24/06/2021;

. il Responsabile del Servizio Finanziario ha approvato le seguenti variazioni di bilancio, che sono di sua competenza ai sensi dell'art 187, comma3-*quinquies* T.U.E.L.:

- Determinazione n. 19 del 28/01/2021;

. il Rendiconto della Gestione 2020 è stato approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 27 in data 30/04/2021.

Con riferimento alla seguente normativa, segnatamente:

L'art. 193 del TUEL prevede che:

*"1. Gli enti locali rispettano durante la gestione e nelle variazioni di bilancio il pareggio finanziario e tutti gli equilibri stabiliti in bilancio per la copertura delle spese correnti e per il finanziamento degli investimenti, secondo le norme contabili recate dal presente testo unico, con particolare riferimento agli equilibri di competenza e di cassa di cui all'art. 162, comma 6.*

*2. Con periodicità stabilita dal regolamento di contabilità dell'ente locale, e comunque almeno una volta entro il 31 luglio di ciascun anno, l'organo consiliare provvede con delibera a dare atto del permanere degli equilibri generali di bilancio o, in caso di accertamento negativo ad adottare, contestualmente:*

*a) le misure necessarie a ripristinare il pareggio qualora i dati della gestione finanziaria facciano prevedere un disavanzo, di gestione o di amministrazione, per squilibrio della gestione di competenza, di cassa ovvero della gestione dei residui;*

*b) i provvedimenti per il ripiano degli eventuali debiti di cui all'art. 194;*

*c) le iniziative necessarie ad adeguare il fondo crediti di dubbia esigibilità' accantonato nel risultato di amministrazione in caso di gravi squilibri riguardanti la gestione dei residui".*

*La deliberazione è allegata al rendiconto dell'esercizio relativo.*

*3. Ai fini del comma 2, fermo restando quanto stabilito dall'art. 194, comma 2, possono essere utilizzate per l'anno in corso e per i due successivi le possibili economie di spesa e tutte le entrate, ad eccezione di quelle provenienti dall'assunzione di prestiti e di quelle con specifico vincolo di destinazione, nonché i proventi derivanti da alienazione di beni patrimoniali disponibili e da altre entrate in c/capitale con riferimento a squilibri di parte capitale. Ove non possa provvedersi con le modalità sopra indicate è possibile impiegare la quota libera del risultato di amministrazione. Per il ripristino degli equilibri di bilancio e in deroga all'art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, l'ente può modificare le tariffe e le aliquote relative ai tributi di propria competenza entro la data di cui al comma 2.*

*4. La mancata adozione, da parte dell'ente, dei provvedimenti di riequilibrio previsti dal presente articolo è equiparata ad ogni effetto alla mancata approvazione del bilancio di previsione di cui all'articolo 141, con applicazione della procedura prevista dal comma 2 del medesimo articolo."*

L'articolo 175 comma 8, del TUEL prevede che *" mediante la variazione di assestamento generale, deliberata dall'organo consiliare dell'ente entro il 31 luglio di ciascun anno, si attua la verifica generale di tutte le voci di entrata e di uscita, compreso il fondo di riserva ed il fondo di cassa al fine di assicurare il mantenimento del pareggio di bilancio"*.

La Commissione Arconet, attraverso la FAQ n. 41/2020, ha precisato in proposito che *"di norma l'assestamento di bilancio, contestuale alla verifica degli equilibri, svolge la funzione di consentire la*

*variazione generale del bilancio al fine di garantire gli equilibri. A seguito del rinvio al 30 settembre 2020 delle verifiche sugli equilibri, la funzione dell'assestamento del bilancio di previsione può essere limitata all'adeguamento del bilancio alle risultanze del rendiconto approvato entro il 30 giugno 2020, quali l'utilizzo dell'avanzo o l'applicazione del disavanzo di amministrazione. In ogni caso, l'adempimento dell'assestamento di bilancio ovviamente non riguarda gli enti che non hanno ancora approvato il bilancio di previsione. A seguito della verifica degli equilibri, gli enti dovranno apportare al bilancio di previsione 2020-2022 tutte le variazioni necessarie per consolidare gli equilibri di bilancio 2020-2022”.*

Rilevato che il regolamento di contabilità dell'ente non ha previsto una diversa periodicità per la salvaguardia degli equilibri di bilancio rispetto al termine del 31 luglio. Al fine di monitorare l'andamento completo della gestione mantenendo l'equilibrio economico finanziario, gli enti locali devono attestare:

- il rispetto del principio del pareggio di bilancio;
- il rispetto di tutti gli equilibri cui il bilancio è sottoposto;
- la congruità della quantificazione del fondo crediti di dubbia esigibilità rispetto sia alla normativa vigente sia all'andamento delle entrate soggette a svalutazione;
- la congruità del fondo rischi passività potenziali e dell'accantonamento per perdite di organismi partecipati.

Nel caso di accertamento negativo, gli enti devono adottare contestualmente:

- le misure necessarie al ripristino del pareggio, qualora i dati della gestione finanziaria facciano prevedere un disavanzo, di gestione o di amministrazione, per squilibrio della gestione di competenza, della gestione dei residui ed anche della gestione di cassa;
- i provvedimenti di ripiano di eventuali debiti fuori bilancio di cui all'art. 194 del TUEL;
- l'adeguamento del fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato di amministrazione, nel caso di gravi squilibri riguardanti la gestione dei residui, o iscritto nel bilancio di previsione, in relazione a eventuali variazioni di bilancio che si rendessero necessarie;
- le misure per integrare il fondo rischi passività potenziali e l'accantonamento per perdite di organismi partecipati.

L'operazione di ricognizione sottoposta all'analisi del Consiglio Comunale ha pertanto una triplice finalità:

- verificare, prendendo in considerazione ogni aspetto della gestione finanziaria, il permanere degli equilibri generali di bilancio;
- intervenire, qualora gli equilibri di bilancio siano intaccati, deliberando le misure idonee a ripristinare la situazione di pareggio;
- monitorare, tramite l'analisi della situazione contabile attuale, lo stato di attuazione dei programmi generali intrapresi dall'Ente.

L'articolo 187, comma 2 del D.Lgs 267/2000 dispone:

“1. Il risultato d'amministrazione è distinto in fondi liberi, fondi vincolati, fondi destinati agli investimenti e fondi accantonati.

2. La quota libera dell'avanzo di amministrazione dell'esercizio precedente, accertato ai sensi dell'art. 186 e quantificato ai sensi del comma 1, può essere utilizzato con provvedimento di variazione al bilancio, per le finalità di seguito indicate:

- . per la copertura di debiti fuori bilancio;
- . per i provvedimenti necessari per la salvaguardia degli equilibri di bilancio di cui all'art.193 ove non possa provvedersi con mezzi ordinari;
- . per il finanziamento di spese d'investimento;
- . per il finanziamento delle spese correnti a carattere non permanente;
- . per l'estinzione anticipata dei prestiti.

3 bis L'avanzo di amministrazione non vincolato non può essere utilizzato nel caso in cui l'ente si trovi in una delle situazioni previste dagli artt. 195 e 222, fatto salvo l'utilizzo per provvedimenti di riequilibrio di cui all'art.193”.

Considerato inoltre che:

- l'atto di ricognizione di salvaguardia risulta essere obbligatorio e a tale riguardo il CNCDEC nei Principi di vigilanza e controllo dell'Organo di revisione degli enti locali (febbraio 2019), precisa che *"richiedendo l'art. 239 del Tuel un parere obbligatorio sulla verifica degli equilibri, anche in caso in cui la proposta di deliberazione dia atto del permanere degli equilibri generali di bilancio, e quindi non si traduca in una variazione dello stesso, è necessario il parere dell'organo di revisione"*;
- l'art. 239 al comma 1, lett. b), punto 2, stabilisce che l'organo di revisione esprime un parere sulla proposta di bilancio di previsione, verifica degli equilibri e tutte le variazioni di bilancio, riportando nello stesso (comma 1 bis) un "motivato giudizio di congruità, di coerenza e di attendibilità contabile";
- gli obbiettivi della salvaguardia sono contenuti nei "principi o postulati" individuati nell'allegato 1), al D.Lgs 118/2011, segnatamente il n. 15 "principio dell'equilibrio di bilancio" ed il n. 16 "principio della competenza finanziaria";
- nel principio n. 15 si ribadisce l'assunto inderogabile che: *"le norme di contabilità pubblica pongono come vincolo del bilancio di previsione l'equilibrio di bilancio. L'osservanza di tale principio riguarda il pareggio complessivo di competenza e di cassa attraverso una rigorosa valutazione di tutti i flussi di entrata e di spesa. Il rispetto del principio di pareggio finanziario invero non basta per soddisfare il principio generale dell'equilibrio del sistema di bilancio di ogni pubblica amministrazione. L'equilibrio di bilancio infatti comporta anche la corretta applicazione di tutti gli altri equilibri finanziari, economici e patrimoniali che sono da verificare non solo in sede di previsione, ma anche durante la gestione in modo concomitante con lo svolgersi delle operazioni di esercizio, e quindi nei risultati complessivi dell'esercizio che si riflettono nei documenti contabili di rendicontazione"*;
- nel principio n. 16 si stabilisce che: *"almeno in sede di provvedimento di salvaguardia degli equilibri di bilancio e di assestamento generale sono assunte le eventuali deliberazioni di variazione al bilancio di previsione conseguenti:*
  1. *alla verifica del conseguimento del saldo positivo dell'equilibrio di parte corrente dell'esercizio in corso in termini di competenza finanziaria;*
  2. *all'eventuale disavanzo rilevato nell'ultimo esercizio in sede di rendiconto;*
  3. *agli esiti della verifica della coerenza degli accertamenti delle entrate di cui alla lettera c) e della riduzione degli impegni correnti di cui alla lettera c), realizzate nell'esercizio in corso, alle previsioni di ciascun esercizio considerato nel bilancio di previsione.**Inoltre, in sede di provvedimento di salvaguardia degli equilibri di bilancio e anche di provvedimento di assestamento generale di bilancio, è necessario dare atto del rispetto degli equilibri di bilancio per la gestione di competenza e la gestione di cassa, per ciascuna delle annualità contemplate dal bilancio"*;

Il Revisore ha vigilato con la collaborazione del Responsabile del Servizio Finanziario e ha compiuto le seguenti verifiche:

- controllo dell'esistenza di eventuali situazioni che possono pregiudicare l'equilibrio di bilancio sia per quanto riguarda la gestione corrente che per quello che riguarda la gestione dei residui;
- verifica sulla base dei controlli dei responsabili i quali hanno certificato l'inesistenza di debiti fuori bilancio alla data del 30.06.2021;
- verifica che tutte le voci di entrata e di spesa siano in linea con l'andamento della gestione o che si evidenzino la necessità di conseguenti variazioni;
- verifica dell'andamento dei lavori pubblici finanziati ai fini dell'adozione delle necessarie variazioni;
- controllo dell'equilibrio della gestione dei residui i quali sono stati ripresi al 1 gennaio 2021 dal rendiconto di gestione in seguito al riaccertamento ordinario dei residui;
- è stato approvato in pareggio finanziario complessivo, la rappresentazione dell'equilibrio deve sempre esistere negli stanziamenti di bilancio tra le fonti finanziarie e i rispettivi utilizzi economici;

Il Revisore, procede all'esame della documentazione relativa alla salvaguardia degli equilibri di bilancio, effettuata dall'Ente, come indicato anche dal principio della programmazione allegato 4/1 al D.Lgs 118/2011, punto 4.2 lettera g).

Il servizio finanziario, in collaborazione con i dirigenti responsabili dei servizi in cui si articola l'ente, ha effettuato una generale ricognizione delle poste iscritte nel bilancio di previsione 2021-2023 al fine di realizzare una complessiva analisi della gestione finanziaria dell'ente e verificarne il permanere degli equilibri generali di bilancio.

Da tale ricognizione, come da specifiche richieste presentate al servizio finanziario dai dirigenti competenti, è emersa la necessità di apportare variazioni al bilancio di previsione per adeguarlo alle nuove esigenze intervenute.

Il Revisore ha verificato che con la variazione apportata in bilancio gli equilibri richiesti dal comma 6 dell'art.162 del TUEL sono così assicurati:

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO		2021	Competenza	
			2022	2023
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		2.973.524,53		
A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	(+)	94.951,40	-	-
AA ) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	(-)	-	-	-
B) Entrate Titoli 1.00 - 2.00 - 3.00	(+)	6.436.824,04	5.835.291,64	5.839.773,90
- di cui per estinzione anticipata di prestiti		-	-	-
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(+)	-	-	-
D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti	(-)	6.253.226,80	5.533.515,00	5.530.582,52
- di cui fondo pluriennale vincolato		-	-	-
- di cui fondo crediti di dubbia esigibilità		396.294,14	-	-
E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale	(-)	-	-	-
F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to dei mutui e prestiti obbligazionari	(-)	229.775,82	256.776,64	264.191,38
- di cui per estinzione anticipata di prestiti		-	-	-
- di cui Fondo anticipazioni di liquidità		-	-	-
<b>G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)</b>		<b>48.772,82</b>	<b>45.000,00</b>	<b>45.000,00</b>
<b>ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE E DA PRINCIPI CONTABILI, CHE HANNO EFFETTO SULL'EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO</b>				
H) Utilizzo risultato di amministrazione presunto per spese correnti e per il rimborso dei prestiti	(+)	18.227,18	-	-
- di cui per estinzione anticipata di prestiti		-	-	-
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(+)	-	-	-
- di cui per estinzione anticipata di prestiti		-	-	-
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)	67.000,00	45.000,00	45.000,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(+)	-	-	-
<b>EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE (***) O=G+H+I-L+M</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

- per quanto attiene gli equilibri di parte capitale si prende atto che l'ente ha aggiornato il crono programma in relazione alla modifica del programma delle opere pubbliche e interventi in conto capitale. La tabella che segue riporta gli equilibri in conto capitale:

P) Utilizzo avanzo di amministrazione presunto per spese di investimento (**)	(+)	1.223.750,44	-	-
Q) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese in conto capitale	(+)	1.845.633,75	1.480.000,00	1.823.720,00
R) Entrate Titoli 4.00-5.00-6.00	(+)	2.505.630,34	3.003.720,00	840.000,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(-)	-	-	-
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)	-	-	-
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine	(-)	-	-	-
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine	(-)	-	-	-
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(-)	800.000,00	600.000,00	-
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(+)	67.000,00	45.000,00	45.000,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(-)	-	-	-
U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale	(-)	4.842.014,53	3.928.720,00	2.708.720,00
- di cui fondo pluriennale vincolato di spesa		1.480.000,00	1.823.720,00	863.720,00
V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie	(-)	-	-	-
E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale	(+)	-	-	-
<b>EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE Z=P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

- per quanto attiene la gestione dei residui il Revisore ha verificato la corretta imputazione contabile e lo stato di avanzamento della procedura amministrativa di riscossione o di pagamento individuando lo stato di effettivo realizzo;

- controllo dell'equilibrio nella gestione di cassa e del fondo cassa finale di previsione che ammonta, alla data del 27/07/2021, ad Euro 2.392.793,96 (Fondo cassa iniziale Euro 2.973.524,53 + Riscossioni Euro 4.369.641,98 – Pagamenti Euro 4.950.372,55).
- si precisa che l'ente non fa ricorso all'anticipazione di tesoreria. Si ritiene che gli incassi previsti entro la fine dell'esercizio consentano di far fronte ai pagamenti delle obbligazioni contratte nei termini previsti dal D.Lgs n. 231/2002, garantendo un fondo cassa finale positivo;
- verifica dello stato di accertamento delle entrate e di impegno delle spese la cui situazione è riportata nella Relazione alla Salvaguardia degli Equilibri di Bilancio dell'esercizio 2021 e sintetizzata come segue:

<b>Entrate competenza</b> (Riepilogo titoli)	Stanziamanti <b>2021</b>	Stanziamanti <b>2022</b>	Stanziamanti <b>2023</b>
FPV applicato in entrata (FPV/E)	1.940.585,15	1.480.000,00	1.823.700,00
Avanzo applicato in entrata	1.241.977,62	0,00	0,00
<b>Parziale</b>	<b>3.182.562,77</b>	<b>1.480.000,00</b>	<b>1.823.720,00</b>
1 Tributi e perequazione	4.239.082,44	4.052.821,83	4.052.821,83
2 Trasferimenti correnti	861.971,45	633.382,47	633.382,47
3 Entrate extratributarie	1.335.770,15	1.149.087,34	1.153.569,60
4 Entrate in conto capitale	445.630,34	1.803.720,00	840.000,00
5 Riduzione di attività finanziarie	800.000,00	600.000,00	0,00
6 Accensione di prestiti	1.260.000,00	600.000,00	0,00
7 Anticipazioni da tesoriere/cassiere	500.000,00	500.000,00	500.000,00
<b>Parziale (finanziamento impieghi)</b>	<b>12.625.017,15</b>	<b>10.819.011,64</b>	<b>9.003.493,90</b>
9 Entrate C/terzi e partite di giro	1.209.000,00	1.169.000,00	1.169.000,00
<b>Totale</b>	<b>13.834.017,15</b>	<b>11.988.011,64</b>	<b>10.172.493,90</b>

<b>Uscite competenza</b> (Riepilogo titoli)	Stanziamanti <b>2021</b>	Stanziamanti <b>2022</b>	Stanziamanti <b>2023</b>
Disavanzo applicato in uscita	0,00	0,00	0,00
<b>Parziale</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1 Correnti (compreso FPV/U)	6.253.226,80	5.533.515,00	5.530.582,52
2 In conto capitale (compreso FPV/U)	4.842.014,53	3.928.720,00	2.708.720,00
3 Incremento attività finanziarie	800.000,00	600.000,00	0,00
4 Rimborso di prestiti	229.775,82	256.776,64	264.191,38
5 Chiusura anticipazioni da tesoriere/cassiere	500.000,00	500.000,00	500.000,00
<b>Parziale (impieghi)</b>	<b>12.625.017,15</b>	<b>10.819.011,64</b>	<b>9.003.493,90</b>
9 Spese C/terzi e partite di giro	1.209.000,00	1.169.000,00	1.169.000,00
<b>Totale</b>	<b>13.834.017,15</b>	<b>11.988.011,64</b>	<b>10.172.493,90</b>

- verifica dell'accantonamento al Fondo crediti di dubbia esigibilità come disposto dall'art. 193 del Tuel e dal principio contabile applicato alla contabilità finanziaria e si precisa che il FCDE accantonato nel risultato di amministrazione è adeguato al rischio di inesigibilità;
- verifica della determinazione dell'importo da accantonare in sede di salvaguardia 2021 pari ad Euro 396.294,14. Conseguentemente è stato verificato che il calcolo del FCDE da stanziare nel bilancio di previsione assestato, sulla base dell'andamento della gestione, fosse adeguato;
- verifica dei vincoli di finanza pubblica relativi al pareggio di bilancio (art. 1, commi 707-734, L. n. 208/2015), sulla base dei vincoli di finanza pubblica l'ente deve conseguire un saldo non negativo tra le entrate finali e le spese finali, il fondo pluriennale vincolato di entrata e di spesa non sia alimentato da debito.

Visto:

- le conclusioni della dettagliata relazione inerente la verifica degli equilibri che così si esprimono: *“Le considerazioni sviluppate nei singoli argomenti hanno portato poi a valutare, in un'ottica che è diventata d'insieme, l'eventuale presenza di singoli fenomeni (come l'andamento attuale della gestione residui, lo*

*sviluppo tendenziale della gestione di competenza, la presenza di debiti fuori bilancio non riconosciuti, l'inadeguato finanziamento delle componenti vincolate dell'avanzo di amministrazione o dei crediti di dubbia esigibilità) di rilevanza tale da comportare un'alterazione degli equilibri sostanziali di bilancio, rendendo così necessaria l'adozione del riequilibrio della gestione";*

- la proposta di deliberazione del Consiglio Comunale avente ad oggetto: "Artt. 175 e 193 D.Lgs. 267/2000 Variazione di assestamento generale e salvaguardia degli equilibri di bilancio – Bilancio di previsione 2021-2023";
- lo stato di attuazione dei programmi;
- l'adeguatezza del fondo crediti di dubbia esigibilità;
- i pareri di regolarità tecnica e di regolarità contabile espressi dal responsabile dell'Area Programmazione Economico e Finanziaria e Risorse Umane in data 22 luglio 2021;

il Revisore dà atto che le suddette variazioni non pregiudicano il rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, rispettano i principi del pareggio di bilancio e gli equilibri di parte corrente e parte capitale in relazione all'equilibrio richiesto dal DM 30.03.2016 circa il rispetto delle norme di bilancio, si ritengono le variazioni proposte conformi come confermato anche nei prospetti allegati alla proposta,

**esprime**

parere favorevole alla proposta di deliberazione del Consiglio Comunale avente ad oggetto: "Artt. 175 e 193 D.Lgs. 267/2000 Variazione di assestamento generale e salvaguardia degli equilibri di Bilancio – Bilancio di previsione 2021-2023".

IL REVISORE DEI CONTI

Dott. Gianluca Barbieri